

JORGE LUIS RODRÍGUEZ

**TEORIA DEL DIRITTO
E
ANALISI LOGICA**

A CURA DI NICOLA MUFFATO, GIOVANNI BATTISTA RATTI E ALESSIO SARDO

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2014

INDICE

	Pag.
RILEVANZA NORMATIVA, INDETERMINATEZZA, VALIDITÀ , di G.B. Ratti	13
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	26
NORME, PROPOSIZIONI NORMATIVE, ENUNCIATI CONDIZIONALI , di N. Muffato	29
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	51
DEFETTIBILITÀ, IDEOLOGIA, CONTESTO , di A. Sardo.....	55
0. PREMESSA	55
1. SOVRAINCLUSIONE, SOTTOINCLUSIONE E DEFETTIBILITÀ.....	56
2. DEFETTIBILITÀ, INTERPRETAZIONI E TESI DELLE FONTI.....	58
3. ALCUNE CONSIDERAZIONI.....	61
3.1. Schauer e l'ideologia.....	61
3.2. Defettibilità: funzione e contesto	65
3.3. La teoria delle fonti di Guastini	67
3.4. Un approccio realista.....	69
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	69
I. LACUNE ASSIOLOGICHE E RILEVANZA NORMATIVA	73

	<u>Pag.</u>
1. LE LACUNE NORMATIVE E IL PROBLEMA DELLA CHIUSURA.....	73
2. IL CONCETTO DI LACUNA ASSIOLOGICA.....	77
3. LACUNE ASSIOLOGICHE COME ENUNCIATI CRITICI E COME ENUNCIATI INTERPRETATIVI.....	80
4. DUE NOZIONI DESCRITTIVE DI IRRILEVANZA NORMATIVA.....	83
5. I PRESUPPOSTI ASSIOLOGICI DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE LACUNE NORMATIVE.....	86
6. LACUNE ASSIOLOGICHE E DEFETTIBILITÀ DELLE NORME GIURIDICHE.....	90
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	97
II. L'IMMAGINE ATTUALE DELLE LACUNE NEL DIRITTO	99
1. INTRODUZIONE.....	99
2. POSITIVISMO, BIVALENZA, LACUNE.....	101
3. I CASI PRIVI DI DISCIPLINA GIURIDICA E LA DISCREZIONALITÀ GIUDIZIALE: GIUDICI COME SARTI?.....	107
4. IL PARADOSSO DELLA COPPIA SCOZZESE.....	112
5. LACUNE NORMATIVE E CASI PRIVI DI DISCIPLINA.....	117
6. LE LACUNE ASSIOLOGICHE E UN DILEMMA PER IL POSITIVISMO.....	124
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	131
III. NATURA E LOGICA DELLE PROPOSIZIONI NORMATIVE	135
1. INTRODUZIONE.....	135
2. IL CARATTERE RELATIVO DELLE PROPOSIZIONI NORMATIVE.....	136
3. PROPOSIZIONI NORMATIVE ED ENUNCIATI NORMATIVI.....	140
4. LOGICA DI NORME E LOGICA DI PROPOSIZIONI NORMATIVE.....	143
5. DUE VISIONI DELLA LOGICA DELLE PROPOSIZIONI NORMATIVE.....	153

	<u>Pag.</u>
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	158
IV. UN DILEMMA NELLA RAPPRESENTAZIONE DELLE NORME CONDIZIONALI	161
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	187
V. IL RAGIONAMENTO GIURIDICO E LE FONTI SOCIA- LI DEL DIRITTO	189
1. INTRODUZIONE.....	189
2. IL PROBLEMA DELLE NORME DERIVATE	191
3. RAGIONAMENTO GIURIDICO E DEFETTIBILITÀ DEL DIRITTO	197
4. DEFETTIBILITÀ E FONTI SOCIALI DEL DIRITTO.....	204
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	213
VI. LA TENSIONE TRA DUE CONCEZIONI DEI SISTEMI GIURIDICI	215
1. INTRODUZIONE.....	215
2. DA UNA CONCEZIONE STATICA A UNA CONCE- ZIONE DINAMICA DEI SISTEMI GIURIDICI	217
3. DA UNA CONCEZIONE SEMANTICA A UNA CON- CEZIONE PRAGMATICA DELLE NORME GIURI- DICHE.....	220
4. SISTEMI DI NORME RILEVANTI PER LA SOLU- ZIONE DI UN CASO E SISTEMI GIURIDICI COME SISTEMI ISTITUZIONALI	227
5. IL RUOLO DELLE CONSEGUENZE LOGICHE DELLE NORME NELL'ASPETTO DINAMICO DEL DIRITTO.....	233
6. UNA REVISIONE DELLA DINAMICA GIURIDICA.	240
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	244
VII. APPLICABILITÀ E VALIDITÀ DELLE NORME DEL DI- RITTO INTERNAZIONALE	249
1. INTRODUZIONE.....	249
2. L'AMBIGUITÀ DEL TERMINE "VALIDITÀ"	257

	<u>Pag.</u>
3. L'AMBIGUITÀ DEL TERMINE "APPLICABILITÀ"	265
4. LE DIFFICOLTÀ DELLA RICOSTRUZIONE IN ESAME	270
5. VERSO UNA RICOSTRUZIONE ALTERNATIVA	275
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	283
VIII. CONTRO LA DEFETTIBILITÀ DELLE NORME GIURIDICHE	287
1. SOVRA- E SOTTO-INCLUSIONE DELLE NORME GIURIDICHE	287
2. DEFETTIBILITÀ E SOVRAINCLUSIVITÀ	293
3. DEFETTIBILITÀ E INTERPRETAZIONE	301
4. DEFETTIBILITÀ, IDENTIFICAZIONE E APPLICAZIONE DEL DIRITTO	305
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	314
FONTI	317

RILEVANZA NORMATIVA, INDETERMINATEZZA, VALIDITÀ

Giovanni Battista Ratti

1. Jorge Luis Rodríguez nasce nel 1964 a Morón, nella provincia di Buenos Aires (Argentina). Nel 1990 si laurea in giurisprudenza presso la Universidad Nacional de Mar del Plata, nell'omonima città. Nel 2001, si addottora in Filosofia del diritto presso l'Università di Buenos Aires (UBA), sotto la guida di Eugenio Bulygin¹. Attualmente, è professore associato di

¹ In una recente intervista rilasciata al sottoscritto, lo stesso Rodríguez racconta alcune tappe fondamentali del suo fruttuoso rapporto con Bulygin: «Nel 1991, feci domanda per una borsa di ricerca dell'Università di Mar del Plata. Allora non conoscevo personalmente Bulygin; tuttavia gli mandai il mio progetto, domandandogli se volesse essere il mio direttore di tesi. Ma non lo ricevette mai, perché, proprio nei giorni nei quali glielo inviai, ebbe luogo un attentato all'ambasciata di Israele a Buenos Aires, che si trovava a una strada di distanza dalla casa di Bulygin, che, a causa di tale evento, visse per due mesi in un altro luogo. Quello stesso anno venimmo a conoscenza del fatto (anche se non mi ricordo come accadde, perché allora le comunicazioni non erano molto capillari) che si sarebbe svolto il primo congresso di Vaquerias in omaggio a Ernesto Garzón Valdés: decidemmo di partecipare al congresso, ancorché non ci avesse invitato nessuno. Quel convegno mi colpì profondamente e fu decisivo affinché decidessi di dedicarmi seriamente alla teoria del diritto. Peraltro, a quell'incontro parteciparono molti giovani ricercatori delle Università di Cordoba e di Buenos Aires (UBA) – oltre a noi di Mar del Plata – sicché nei due anni seguenti Bulygin, Guibourg, Caracciolo, Abril e Portela crearono un gruppo di discussione dei lavori degli studiosi più giovani, con tre incontri annuali nelle diverse sedi. Alla fine del 1993, inviai a Bulygin il lavoro sulle contraddizioni normative, che fu il primo che pubblicai. A Bulygin piacque e mi invitò a partecipare al suo seminario permanente della UBA a partire dall'anno successivo. Nel marzo di quello stesso anno, partecipai al

Teoria del diritto presso la Facultad de Derecho della Universidad Nacional de Mar del Plata. Sempre a Mar del Plata, dal 2009, ricopre altresì la carica di giudice in ambito penale. È molto attivo anche al di fuori della Repubblica Argentina in qualità di *visiting professor*: ha visitato la Spagna diverse volte tra il 2003 e il 2009, nonché il Messico (2008) e l'Italia (2012).

Nel 1999, ha ricevuto il premio per i giovani ricercatori dell'Associazione Internazionale di Filosofia Giuridica e Sociale (IVR) per l'articolo *Normative Relevance and Axiological Gaps*², e nel 2006 è stato insignito del Premio *Konex* – il massimo riconoscimento scientifico argentino – per la Teoria Generale e la Filosofia del Diritto.

Jorge Rodríguez è altresì il fondatore e lo studioso principale di uno dei gruppi di filosofi del diritto più attivi del mondo latino-americano, formato – tra gli altri – da Claudina Orunesu, Pablo Perot, e Tobías Schleider³.

Tra le sue innumerevoli opere – molte delle quali scritte in collaborazione con altri teorici – occorre segnalare quantomeno le tre principali monografie: *Lógica de los sistemas jurídicos*⁴, *Jerarquías normativas y dinámica jurídica*⁵, elaborato con Jordi Ferrer Beltrán, e *Deontic Logic and Legal Systems*, scritto con Pablo Navarro⁶. Questi tre volumi racchiudono i temi principali della produzione di Rodríguez, quali la ricostruzione

primo incontro e, con mia grande sorpresa e disperazione, mi diedi conto del fatto che tutti disponevano di una copia del mio lavoro: non avevo capito che Bulygin mi avesse invitato, non solo a partecipare, ma ad esporre il mio lavoro. Da allora, cominciammo a partecipare al seminario in modo più o meno regolare [...]. Rammenta ancora Rodríguez: «Alla fine del 1996, dopo aver fruito, negli anni precedenti, di due borse di ricerca, rimasi senza contratto nella Facoltà di diritto di Mar del Plata. Ciò avvenne nonostante il fatto che, sul finire del 1995, avessi vinto un concorso come professore associato in teoria generale del diritto, che la stessa Facoltà annullò per conflitti di indole politica con me e Claudina Orunesu: entrambi eravamo stati attivi militanti politici nell'epoca in cui eravamo studenti di diritto. Per questa ragione, mi spostai a Buenos Aires nel 1997 e Bulygin mi diede "asilo politico-accademico" grazie a un posto di assistente alla sua cattedra. Lavorai duramente quell'anno al fine di migliorare la prima versione del mio lavoro e fui accettato dalla UBA per presentarla come tesi di dottorato».

² RODRÍGUEZ 2000.

³ I primi passi del gruppo sono così raccontati da Rodríguez: «Mi sono interessato alla filosofia fin da quando ero molto giovane. Leggevo di filosofia, in modo asistemico, sin da quando avevo quattordici anni. Tuttavia, i miei inizi nella filosofia del diritto datano a partire dal 1988. In quel tempo, creammo un gruppo di lettura con Claudina Orunesu e un altro amico che stava lavorando come aiutante alla cattedra di Mar del Plata (e continua a farlo tuttora), Leonardo Pérez Hegi. Le nostre prime letture riguardarono la logica deontica e la filosofia del linguaggio». Tra le principali pubblicazioni dei membri del gruppo, occorre quantomeno richiamare le seguenti: NAVARRO, ORUNESU, RODRÍGUEZ & SUCAR 2004; ORUNESU, PEROT & RODRÍGUEZ 2005; PEROT & RODRÍGUEZ 2012; ORUNESU 2012; SCHLEIDER 2011.

⁴ RODRÍGUEZ 2002.

⁵ FERRER BELTRÁN & RODRÍGUEZ 2011.

⁶ NAVARRO & RODRÍGUEZ 2014.

razionale delle norme (specie di quelle condizionali) e delle proposizioni normative (ossia delle proposizioni descrittive vertenti su norme), l'analisi concettuale delle nozioni di "validità", "lacuna", e "rilevanza normativa", l'esame delle più diffuse concezioni delle norme e dei sistemi giuridici, e la *vexata quaestio* della derogabilità, o defettibilità, delle norme giuridiche. Tali temi riaffiorano, e vengono fatti oggetto di ulteriore, approfondito, esame, nei saggi raccolti nel volume che qui s'introduce.

Nei §§ 2 e 3, tratteremo, rispettivamente, delle statuto logico delle norme e delle proposizioni normative, e della defettibilità delle prime nell'ambito del ragionamento giuridico. Questo primo paragrafo, invece, richiamerà i principali risultati di Rodríguez in tema, rispettivamente, di rilevanza normativa, indeterminatezza del diritto, e validità giuridica.

2. Uno dei principali apporti teorici di Rodríguez – valsogli il primo riconoscimento internazionale – consiste nell'aver affinato il concetto di "rilevanza normativa" e, conseguentemente, aver distinto due diversi significati dell'espressione "lacuna assiologica".

Si ricorderà che, secondo il modello classico della "rilevanza normativa", quello di *Sistemi normativi* di Alchourrón e Bulygin⁷ (da cui Rodríguez prende le mosse), dire che una certa proprietà (ossia un elemento di una fattispecie astratta) è descrittivamente rilevante in relazione a un certo sistema normativo α equivale a dire che: (a) almeno una norma del sistema fa riferimento a tale proprietà; (b) la proprietà in questione (e.g.: p) e la sua proprietà complementare ($\sim p$) hanno uno status normativo diverso. Ciò ricomprende due diverse situazioni: i) le due proprietà sono connesse da un medesimo sistema normativo con soluzioni normative diverse; ii) una delle due proprietà, a differenza dell'altra, non è connessa dal sistema con alcuna soluzione normativa⁸.

Una proprietà è rilevante in senso prescrittivo, invece, quando, secondo un dato interprete, dovrebbe essere rilevante in un certo sistema giuridico, *i.e.* essa e la sua proprietà complementare dovrebbero avere uno status normativo differente.

Nel lessico che Rodríguez mutua da Alchourrón e Bulygin, l'enunciato descrittivo che identifica le proprietà rilevanti per un certo sistema normativo α si chiama "tesi di rilevanza". L'enunciato prescrittivo che identifica le proprietà che dovrebbero essere rilevanti in un certo sistema normativo

⁷ ALCHOURRÓN & BULYGIN 2005.

⁸ ALCHOURRÓN & BULYGIN 2005: 7 ss. e 129-130. Per una critica di questa impostazione, cfr. CHIASSONI 2001: 55-57.

α , secondo un certo punto di vista valutativo, si chiama invece “ipotesi di rilevanza”⁹.

Com’è noto, la dicotomia rilevanza descrittiva/rilevanza prescrittiva consente di elaborare un’altra distinzione, di capitale importanza dal punto di vista dell’analisi dei discorsi dei giuristi: quella tra lacuna normativa e lacuna assiologica¹⁰.

Si dice “lacuna normativa” la situazione in cui, nell’ambito di un certo sistema normativo e rispetto a un universo di casi e a un universo di soluzioni determinati, un certo caso generico è sfornito di soluzione normativa.

Si dice “lacuna assiologica” la situazione in cui, sebbene esista una soluzione a un determinato caso generico, la soluzione esistente è assiologicamente inadeguata in quanto l’autorità normativa non ha tenuto conto di una qualche proprietà, di cui avrebbe dovuto tenere conto. Detto altrimenti, si produce una lacuna assiologica quando l’ipotesi di rilevanza è più estesa (ossia ricomprende più proprietà) della tesi di rilevanza. I due concetti sono reciprocamente esclusivi. Se v ’è lacuna normativa, non può esservi lacuna assiologica, e viceversa.

Nel modello classico, l’ipotesi di rilevanza è un enunciato *necessariamente esterno* al sistema normativo (*i.e.*: non si può dare il caso di un’ipotesi di rilevanza interna ad esso). Il modello, si potrebbe dire, è “opaco” rispetto alle ragioni (agli scopi, ai valori) che soggiacciono alle norme. Una proprietà p è rilevante per un sistema normativo, perché così stabiliscono le sue norme, o è irrilevante, perché le sue norme non la tengono in considerazione: *tertium non datur*.

Secondo la ricostruzione in esame, l’enunciato “La proprietà p è rilevante, sebbene il legislatore non ne abbia tenuto conto quando ha risolto il caso C ” sarebbe contraddittorio se “rilevante” fosse inteso in senso descrittivo, mentre sarebbe perfettamente sensato se il termine “rilevante” fosse inteso in senso prescrittivo: in quest’ultima evenienza esso esprimerebbe un enunciato valutativo nei confronti del sistema normativo cui si riferisce. Ne segue, per l’appunto, che l’unico livello cui occorre far riferimento per stabilire la rilevanza o l’irrilevanza di una proprietà è quello delle norme (il giudizio non si estende alle loro ragioni sottostanti).

Jorge Rodríguez¹¹ ha sostenuto che l’assunto, secondo cui l’enunciato “La proprietà p è rilevante, sebbene il legislatore non ne abbia tenuto conto quando ha risolto il caso C ” sarebbe contraddittorio se “rilevante”

⁹ ALCHOURRÓN & BULYGIN 2005: 131 ss.

¹⁰ Ivi, 135 ss.

¹¹ Cfr. *infra* cap. 1; RODRÍGUEZ 2002: 75 ss.

fosse inteso in senso descrittivo, sia troppo radicale. Conseguentemente, Rodríguez ha proposto di distinguere tra due tipi di rilevanza descrittiva (la seconda delle quali ci permette di utilizzare l'enunciato testé citato in una sua interpretazione descrittiva, esente da contraddizioni).

La distinzione è la seguente: (a) una proprietà è rilevante (in senso stretto, si potrebbe dire), in un sistema normativo α , quando è menzionata da almeno una delle sue norme e la proprietà complementare ha uno status normativo diverso (rilevanza-A); (b) una proprietà è rilevante (in senso lato) quando, pur non essendo rilevante nel senso *sub* (a), è rilevante per il sistema valutativo soggiacente all'attività del legislatore (rilevanza-B).

Il modello è, quindi, "trasparente" rispetto alle ragioni soggiacenti alle norme: esso ci consente infatti di guardare, al di là delle norme, ai loro principi ispiratori. Le norme non sono da considerarsi indipendentemente dai valori e dagli scopi che hanno sovrinteso alla loro emanazione; esse sono, al contrario, espressione e concretizzazione dei principi assiologici che muovono l'autorità normativa.

Ciò consente di distinguere tra "enunciati critici" (né veri né falsi), mediante i quali si valuta (negativamente) un sistema normativo per non aver considerato rilevante una proprietà che, secondo l'interprete, avrebbe dovuto esserlo, ed enunciati interpretativi (veri o falsi) mediante i quali si interpretano le disposizioni giuridiche alla luce del sistema valutativo dell'autorità normativa¹².

3. In tema di indeterminatezza giuridica, l'opera di Jorge Rodríguez è caratterizzata, in modo particolare, dalla confutazione, per mezzo di una penetrante analisi logica degli assunti coinvolti nella discussione, di alcune tesi antipositivistiche in tema di incompletezza e incoerenza del diritto,

¹² Vedi *infra* cap. 1, § 3; RODRÍGUEZ 2002: 76: «[è possibile] distinguere due concetti diversi di lacuna assiologica: d'accordo con il primo, affermare l'esistenza di una lacuna assiologica equivarrebbe a formulare un enunciato critico di un certo sistema normativo (un enunciato prescrittivo) dal punto di vista interno di un altro sistema normativo (il sistema assiologico dell'interprete). D'accordo con il secondo, l'affermare l'esistenza di una lacuna assiologica non deve necessariamente avere un carattere valutativo o prescrittivo, ma può limitarsi a constatare (ossia a descrivere) che, sebbene il legislatore non abbia attribuito espressamente rilevanza normativa a una certa proprietà, essa deve reputarsi (descrittivamente) rilevante per il sistema conformemente a ciò che dispongono altre norme dettate dal legislatore che consentono di ricostruire il sistema assiologico che esso ha presupposto». Cfr. altresì BULYGIN 2005: 82: «Ciò permette di distinguere tra enunciati coi quali si critica il sistema normativo per non avere conferito rilevanza a una proprietà che, ad avviso dell'interprete, dovrebbe essere considerata rilevante, ed enunciati interpretativi, coi quali si interpretano le norme alla luce del sistema di valori del legislatore. Rodríguez ha ragione nel segnalare che questi ultimi enunciati sono anch'essi descrittivi e, di conseguenza, suscettibili di verità o falsità».

molto *à la page* nella letteratura più recente, e delle ripercussioni di tali tesi sulla ricostruzione teorica della funzione giurisdizionale.

3.1. Nel secondo saggio di questa raccolta, Rodríguez smonta due delle più recenti critiche al positivismo giuridico, avanzate rispettivamente da Dworkin e da Atria.

La critica di Dworkin è, in breve, la seguente: la tesi delle fonti sociali, definitoria del positivismo giuridico, presenterebbe la conseguenza (altamente indesiderabile a livello esplicativo) di implicare la tesi della necessaria completezza del diritto. Vi sarebbe quindi un'incoerenza, per così dire, "costitutiva" in tutte quelle concezioni positivistiche che intendono sostenere, al contempo, la tesi delle fonti e la tesi della non necessaria completezza del diritto (da cui molti positivisti fanno ridiscendere, peraltro, la tesi della discrezionalità del giudice dinanzi ai casi non risolti dal diritto). Rodríguez dimostra, in modo magistrale, che la presunta critica di Dworkin si risolve in un colossale abbaglio, dovuto alla sua scarsa dimestichezza con la logica.

Il primo errore logico di Dworkin consiste nel sostenere che l'assenza di una fonte sociale rispetto a una data azione corrisponda alla esistenza di una fonte sociale relativa alla negazione di tale azione. Articolato formalmente, il ragionamento dworkiniano può essere ricostruito nel modo seguente:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) $p \leftrightarrow Fp$ | Tesi delle fonti sociali |
| (2) $\sim p \leftrightarrow \sim Fp$ | per contrapposizione in (1) |
| (3) $\sim p \leftrightarrow F\sim p$ | per sostituzione di p con $\sim p$ in (1) |
| (4) $\sim Fp \leftrightarrow F\sim p$ | per transitività del bicondizionale in (2) e (3) |

Com'è agevole evincere, l'enunciato (4) ci dice che non v 'è una fonte sociale per " p " se, e solo se, v 'è una fonte sociale per " $\sim p$ ". Detto altrimenti, tutto ciò che non è vietato è (espressamente) permesso. L'unico modo per evitare tale indesiderata conseguenza consisterebbe nel rigettare il principio di bivalenza, e sostenere che una certa proposizione e la sua negazione non esauriscono lo spazio logico di un certo universo di discorso, posto che una proposizione potrebbe avere, per così dire, un terzo valore di verità: "né vero né falso". Da questa nuova prospettiva, gli enunciati

(2) e (3) del precedente ragionamento sarebbero quindi ambigui, giacché negare ‘p’ potrebbe voler dire che “p è falso” o, in alternativa, che “p non è né vero né falso”¹³.

Tuttavia, il positivismo metodologico non ha alcuna necessità di rigettare il principio di bivalenza – che anzi costituisce uno strumento centrale e irrinunciabile della spiegazione della realtà che esso propugna. Al positivismo basta non incorrere nel secondo errore concettuale commesso da Dworkin: la mancanza di distinzione, da un lato, tra norme e proposizioni normative (rappresentata dalla doppia valenza, proposizionale e normativa, attribuita da Dworkin alla variabile “p”), e, dall’altro, tra permesso forte (i.e. autorizzazione espressa) e permesso debole (i.e. assenza di divieto).

Una volta introdotte tali dicotomie, l’intera critica dworkiniana, come per incanto, si dissolve: la tesi delle fonti sociali infatti si limiterà ad affermare che “In un certo ordinamento giuridico α , è vietato p” allorquando effettivamente esiste una norma di α che qualifichi “p” come vietato, e che “In un certo ordinamento giuridico α , non è vietato p” allorquando non esista una norma in α che vieti “p” (permesso debole), e infine che “In un certo ordinamento giuridico α , è permesso (ossia non-vietato) p” allorquando α contenga una norma che permetta (i.e. non-vieti) “p”¹⁴. Il positivismo giuridico può quindi tranquillamente sostenere, al contempo, la tesi delle fonti sociali, la tesi della non necessaria completezza del diritto, e il principio di bivalenza.

3.2. Nella sua prima pubblicazione¹⁵, invece, Rodríguez confuta la critica di coloro che sostengono che la concezione deduttivista dei sistemi giuridici – quel modo di vedere secondo cui i sistemi giuridici sarebbero

¹³ La più accurata dimostrazione di Rodríguez contempla l’introduzione del predicato “V” per indicare la verità di una certa proposizione. Il rigetto del principio di bivalenza condurrebbe a considerare non equivalenti le proposizioni ‘ $\sim Vp$ ’ e ‘ $V\sim p$ ’. Da ciò si evince ancora più chiaramente la fallacia di equivocazione presente nel ragionamento di Dworkin.

(1’)	$Vp \leftrightarrow Fp$	Tesi delle fonti sociali
(2’)	$\sim Vp \leftrightarrow \sim Fp$	per contrapposizione in (1’)
(3’)	$V\sim p \leftrightarrow F\sim p$	per sostituzione di p con $\sim p$ in (1’).

Scrivo al riguardo Rodríguez: «se si rigetta il principio di bivalenza rispetto alle proposizioni giuridiche, giacché i primi termini dei bicondizionali di (2’) e (3’) non sarebbero equivalenti, non potrebbe realizzarsi l’analogo del passaggio (4) del ragionamento di Dworkin e sostenere che l’inesistenza di una fonte sociale per la proposizione giuridica p sia materialmente equivalente all’esistenza di una fonte sociale per la proposizione giuridica $\sim p$ ».

¹⁴ In simboli:

(1’)	$“V(U)” \in S \leftrightarrow F_S “V(U)”$	Tesi delle fonti sociali
(2’)	$“V(U)” \notin S \leftrightarrow \sim F_S “V(U)”$	per contrapposizione in (1’)
(3’)	$“\sim V(U)” \in S \leftrightarrow F_S “\sim V(U)”$	per sostituzione di “V(U)” con “ $\sim V(U)$ ” in (1’)

¹⁵ Cfr. RODRÍGUEZ 1995; RODRÍGUEZ 2002: 101 ss.

formati dalle norme espresse più tutte le loro conseguenze logiche – abbia delle ricadute che qualsiasi giurista riterrebbe senz'altro controintuitive, se non addirittura assurde. In particolare, la conseguenza di poter derivare una norma qualsiasi da una contraddizione normativa, per via dell'applicazione del principio *ex falso quodlibet*.

Secondo tale principio, da un sistema proposizionale contenente due proposizioni contraddittorie può essere dedotta qualsiasi proposizione. Trasposta al campo giuridico, questa legge involge che da un sistema normativo incoerente sia inferibile qualsiasi norma (anche arbitrariamente scelta)¹⁶: da (0) $Pp \ \& \ \sim Pp$, sono infatti desumibili tanto (1) Pp , quanto (2) $\sim Pp$. La norma (1) implica, a sua volta, la disgiunzione di “ Pp ” con una norma qualsiasi (per esempio “ Oq ”): (3) $Pp \ \vee \ Oq$. Da (2) e (3), si desume (4) Oq , ossia, come s'è detto, una norma qualsiasi. In questo senso, un intero sistema giuridico incoerente crollerebbe in ragione di una sola antinomia e risulterebbe pertanto inservibile al fine di guidare il comportamento umano¹⁷.

È stato argomentato, contro tale posizione, che nessun giurista accetterebbe una conclusione così drastica¹⁸: nessuno, per esempio, si sognerebbe di dedurre da un sistema che presenta un'antinomia riguardo a un caso di tassazione patrimoniale la norma che permette l'omicidio volontario. L'applicazione del modello deduttivo al sistema giuridico, quindi, condurrebbe a esiti manifestamente inammissibili.

A tale argomento è stato obiettato che un sistema normativo crollerebbe soltanto ove fosse concepito come un sistema categorico, i.e. come un sistema formato esclusivamente da norme categoriche: il che non sembra sostenibile in riferimento ai sistemi giuridici¹⁹. Se si accetta la tesi secondo cui i sistemi giuridici sono composti, in gran parte, da norme ipotetiche (che connettono fattispecie astratte con qualificazioni deontiche), occorre

¹⁶ RODRÍGUEZ 2003: 103.

¹⁷ RODRÍGUEZ 2005: 360.

¹⁸ ATIENZA 1992: 1017-1018: «Secondo questa concezione, il giurista che volesse ricostruire una porzione dell'ordinamento giuridico dovrebbe ritenere che l'esistenza di una contraddizione – per quanto limitata – nel suo ambito dia luogo a qualsiasi tipo di conseguenza (poiché da due enunciati contraddittori segue qualsiasi altro enunciato). Per esempio, se si tratta di ricostruire il sottosistema costituzionale e si identifica una contraddizione, nel senso che – per esempio – per l'approvazione di un determinato tipo di legge una norma costituzionale richiede una maggioranza dei due terzi e un'altra richiede solamente una maggioranza semplice, allora il giurista, che volesse applicare rigorosamente la nozione di sistema giuridico di Alchourrón e Bulygin, dovrebbe concluderne che in tale ordinamento “tutto vale”: le leggi devono essere approvate dal parlamento o no; i cittadini hanno diritto all'“habeas corpus” o no; ecc. Ovviamente, nessun giurista sensato – e neppure un giurista mediamente insensato – potrebbe accettare tale conclusione».

¹⁹ RODRÍGUEZ 2003: 103.